

**GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI
ASSISTENZIALI, TERAPEUTICO-RIABILITATIVI E
SOCIO-RIABILITATIVI PER UTENTI PSICHIATRICI
PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-
RESIDENZIALI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA
REGIONE BASILICATA**

CONTRATTO DI APPALTO

Contratto per l'affidamento della gestione dei servizi assistenziali, terapeutico-riabilitativi e socio riabilitativi per utenti psichiatrici presso le strutture residenziali e semi- residenziali delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata – CIG _____

Tra

- **L'Azienda Sanitaria** _____ con sede in _____ alla Via _____, codice fiscale _____, (di seguito nominata per brevità anche “Azienda Sanitaria” e/o SA), in persona del Direttore della U.O.C. _____ delegato alla sottoscrizione dei contratti di forniture di beni e servizi, giusta Deliberazione n. _____

E

- **la Società** _____ (di seguito denominata per brevità “Fornitore”; Ditta; Società: DA) con sede legale in _____ alla Via _____ – CAP _____ C.F. e P.IVA _____, il Sig. _____, nato a _____ il _____ - C.F. _____, in qualità di _____

Premesso che

- Con **D.D.G. n.del**, l'Azienda Sanitaria:
 - ✓ ha preso atto delle risultanze della gara denominata “**gestione dei servizi assistenziali, terapeutico-riabilitativi e socio riabilitativi per utenti psichiatrici presso le strutture residenziali e semi-residenziali delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata**” – SIMOG _____, articolata in quattro lotti, espletata dal Soggetto Aggregatore Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata (SUA-RB), giusta Determinazione Dirigenziale n. _____ della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore in atti alla U.O.C. proponente, con cui è stata disposta l'aggiudicazione di cui trattasi;
 - ✓ ha aderito agli esiti di tale procedura, disponendo, per l'effetto, l'affidamento del servizio oggetto di gara, alla Società _____, aggiudicataria del servizio medesimo nel rispetto di tutte le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche contenute negli atti di gara e nell'offerta tecnica/economica presentata;
 - ✓ con l'atto predetto si affidava alla Ditta _____, il servizio di cui all'oggetto, per l'importo complessivo quinquennale IVA esclusa, di **Euro** _____ oltre Iva;
- in merito all'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159, sono state richieste dalla SUA-RB le informazioni/comunicazioni antimafia di cui all'art. 91 del predetto D.Lgs., inoltrate tramite la BDNA (Banca Dati Nazionale

Antimafia;

Tutto ciò premesso,

Tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto oltre alle premesse: 1) la DDG n. ; 2) l'offerta della ditta; 3) il progetto tecnico; 4) il disciplinare di gara; 5) il Capitolato Speciale; 6) il Capitolato tecnico. I predetti atti, ancorché non materialmente allegati sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente recepiti nel presente contratto.

Art. 2 - Disciplina del contratto

Le previsioni del presente contratto sono integrative e complementari alle disposizioni dettate dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale, dal capitolato tecnico e da tutti gli atti da essi richiamati.

Art. 3- Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la “**gestione dei servizi assistenziali, terapeutico-riabilitativi e socio riabilitativi per utenti psichiatrici presso le strutture residenziali e semi-residenziali delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata**”, articolata in quattro lotti:

- **Lotto 1** Strutture per disturbi mentali Socio-Riabilitative h 24 (RP_{3.1})
- **Lotto 2** - Strutture per disturbi mentali Terapeutico-Riabilitative Estensive (RP2) - Strutture per disturbi mentali Terapeutico-Riabilitative Intensive (RP1) - Strutture per disturbi mentali Terapeutico-Riabilitative Intensive (RP1) per autori di reato.
- **Lotto 3** - Strutture Semiresidenziali Terapeutico-Riabilitative per disturbi mentali (SRP) Strutture per disturbi mentali Socio-Riabilitative a fascia oraria (RP_{3.3}) - “Centro Diurno per utenti psichiatrici autori di reato, con misure di Sicurezza non detentive o alternative alla detenzione”.
- **Lotto 4** Struttura residenziale Terapeutica e Socio-Riabilitativa per detenuti con disturbi Mentali (REMS) (RP5).

Il servizio oggetto del presente contratto è conforme alle Linee Guida dell'Accordo Conferenza Unificata Rep: Atti n. 116/CU del 17 Ottobre 2013, alla Delibera della Giunta Regione Basilicata n. 649 del 10 giugno 2014 “Le Strutture residenziali psichiatriche. Accordo Conferenza Unificata Rep. Atti n. 116/CU del 17 Ottobre 2013. Recepimento”, al Piano Sanitario Regione Basilicata “Piano sanitario integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità” 2012-2015, tutt'ora vigente e alla Delibera della Giunta Regione Basilicata n. 1218 del 14 novembre 2017 “DGR n.504 del 1.06.2017. Approvazione definitiva dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle

strutture socio-sanitarie. Provvedimenti.”. Relativamente alla gestione delle strutture oggetto del presente appalto, trovano applicazione, se del caso, le percentuali di compartecipazione di cui alla DGR n. 396 del 28/06/2019 e s.m.i.

Le modalità di erogazione sono quelle indicate negli atti di gara oltre che nella relazione tecnica presentata dalla ditta in sede di gara.

Art. 4 - Descrizione del servizio

Tutte le strutture necessarie all'espletamento dei servizi oggetto del presente affidamento, relativamente ai lotti 1, 2 e 3, sono messe a disposizione dalla ditta e sono ubicate nei centri abitati. La Ditta ha acquisito le autorizzazioni necessarie all'esercizio di tutte le strutture, nel rispetto dei requisiti e standards stabiliti dalla DGR di Basilicata n. 1218/2017.

Art. 5 -Durata del contratto attuativo

Il servizio avrà durata di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla consegna delle strutture che dovranno essere messe a disposizione entro 180 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto e dovranno essere corredate delle necessarie autorizzazioni di legge. Al momento della consegna verrà redatto apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione in contraddittorio con il *Fornitore*.

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 1 (uno) anno e per un massimo di ulteriore 3 (tre) anni. L' esercizio di tale facoltà è comunicato alla Ditta almeno **90 (trenta)** giorni prima della scadenza del contratto.

Durante la fase di esecuzione del contratto, su specifica richiesta della Direzione Sanitaria e/o del Responsabile della esecuzione del contratto, l'impresa sarà tenuta a eseguire tutti i servizi in argomento anche in zone ed aree non comprese o previste nel capitolato di appalto; in tal caso la SA sarà tenuta a corrispondere il compenso applicando i valori usati in sede di offerta. Inoltre il contratto può essere esteso in tutti i casi si presentino attività già previste nel progetto di gara, e che risultino analoghi e/o ripetitivi e/o complementari al servizio di assistenza domiciliare nei limiti del 50% dell'importo del contratto iniziale.

E' consentita, altresì, la riduzione dell'importo contrattuale qualora si verifichino particolari condizioni derivanti da intervenute modifiche legislative in materia.

La riduzione dell'importo contrattuale fino al 50% non comporterà a carico della SA alcun onere economico dal momento che la riorganizzazione dei servizi con soppressione di sedi sanitarie è in fase operativa.

Inoltre, nel caso di scadenza di contratti attinenti al servizio in argomento, la SA potrà procedere a unificare anche tali servizi su contratti scaduti rispettando il limite del 50% dell'importo contrattuale in aumento per evitare una disomogeneità delle prestazioni richieste alla Ditta in modo da garantire

che su tutto il territorio il servizio in argomento sia svolto in modo omogeneo.

Art. 6 - Tempi della fornitura

La consegna delle strutture dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 180 giorni lavorativi dalla stipula del contratto.

Dalla stipula del contratto alla data di consegna delle strutture la Ditta, conformemente al progetto redatto, dovrà predisporre quanto necessario per garantire l'erogazione di tutti i servizi oggetto del presente e attuare tutte le modifiche/integrazioni prescritte dai documenti di gara e proposte e dettagliatamente pianificate in sede di offerta.

Art. 7 - Corrispettivo

Il corrispettivo complessivo presunto del servizio per il previsto periodo contrattuale di 60 mesi è stabilito in **Euro** _____ oltre Iva come per legge.

Art. 8 - Garanzia contrattuale per stipula del contratto

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto attuativo, il *Fornitore* ha prestato cauzione definitiva, secondo le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023 cui si rinvia, dell'importo di € _____ mediante garanzia fidejussoria n. emessa in data _____ da _____ (eventuale: cauzione ridotta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023).

La garanzia contrattuale per la stipula del contratto copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo allo scadere del periodo contrattuale.

Art. 9 - Assicurazioni

La Ditta a garanzia dei danni che per sua colpa dovesse causare a terzi o alla stazione appaltante, ha prodotto:

Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti alla SA ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti dell'aggiudicatario nell'espletamento dell'attività di appalto, con massimale per sinistro pari ad almeno 2.000.000,00 (duemilioni/00) di euro.

Art. 10 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP), e Direttore dell'esecuzione del contratto

Con la richiamata D.D.G. n. _____

- è stato nominato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 36/2023, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Direttore UOC _____;
- è stato demandato al RUP la proposta di nomina del Direttore/Direttori dell'Esecuzione del Contratto che verrà comunicato alla Ditta prima dell'avvio del servizio. Il DEC avrà il compito, tra l'altro, di:
 - 🔧 coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile;
 - 🔧 verifiche di conformità dell'esecuzione del contratto;
 - 🔧 l'emissione degli ordinativi;
 - 🔧 verifica di congruità del servizio;
 - 🔧 il monitoraggio della spesa e segnalazione degli scostamenti rispetto alla previsione iniziale;
 - 🔧 la gestione delle fasi propedeutiche alla liquidazione delle fatture;
 - 🔧 la liquidazione delle fatture relative al servizio eseguito;

Art. 11 - Obblighi in materia di sicurezza

Il *Fornitore* è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ottemperando alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolta e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. Il *Fornitore* si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette alle forniture stesse e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'Azienda Sanitaria da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 12 - Obblighi ulteriori

La Ditta, dovrà garantire tutto quanto risulti necessario perché, alla scadenza del contratto, un nuovo Fornitore possa ad esso, eventualmente, subentrare nell'erogazione di tutti i servizi oggetto del presente contratto. Al fine la Ditta dovrà:

- fornire, negli ultimi 3 mesi di contratto (periodo di trasferimento) e su richiesta dell'Azienda, tutto il supporto e la collaborazione necessaria alla Ditta subentrante.

Art. 13 - Obblighi relativi al personale. Clausola sociale.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, la Ditta, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione aziendale e con le esigenze tecnico - organizzative e di manodopera previste nell'offerta risultata aggiudicataria, è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze

dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, nonché dalla Legge Regionale 15 febbraio 2010, n. 24, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il mancato adempimento degli obblighi scaturenti dall'attuazione del "Progetto di assorbimento del personale" proposto dalla Ditta in fase di presentazione dell'offerta comporta l'applicazione della clausola risolutiva.

Art. 14 - Personale

Tutte le prestazioni espletate durante il rapporto contrattuale devono essere eseguite da personale tecnico qualificato, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, unitamente a quanto previsto dalle disposizioni generali di legge sulla sicurezza e l'igiene del lavoro. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia a quanto disciplinato dal Capitolato Tecnico. La Ditta priva dell'avvio dell'esecuzione contrattuale si impegna a fornire l'elenco del personale con corrispondente qualifica che sarà impegnato nell'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto. In caso di sostituzione del personale la Ditta si impegna a dare comunicazione all'Azienda con 2 giorni lavorativi di anticipo, tranne i casi di impossibilità sopravvenuta.

Art. 15 - Prestazioni e oneri a carico della Ditta

Sono a carico della Ditta tutte le utenze, il Servizio Alberghiero, il Vitto, la manutenzione, la dotazione di arredi, acquisto di materiale sanitario, disponibilità automezzo, accompagnamento della persona, ecc. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda al Capitolato tecnico che, anche se non allegato materialmente, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 16 - Periodo di prova.

La Ditta effettuerà un congruo periodo di prova di durata pari a 3 (tre) mesi dall'avvio del servizio, al fine di effettuare le valutazioni di merito in relazione alla rispondenza del servizio alle prescrizioni di gara ed all'offerta tecnica e, in caso negativo, potrà dare luogo alla risoluzione unilaterale e motivata del contratto. In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo del lavoro eseguito decurtato dell'importo di eventuali penali applicate, con esclusione di qualsiasi indennizzo o rimborso.

Art. 17 - Controllo sulla esecuzione del contratto

L'Azienda Sanitaria, nel rispetto del D.Lgs n. 36/2023, eserciterà attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza dei

rapporti che si instaureranno tra la ditta ed il personale da questa dipendente. La Ditta non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 18 - Revisione Prezzi

La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b), del Codice.

Art. 19 - Inadempimenti e Penalità

Qualora l'Azienda rilevi inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, che a suo insindacabile giudizio siano da ritenere anche di lieve entità (debitamente contestate dal responsabile del servizio Cure Domiciliari a mezzo pec), si applicherà a carico della ditta una penale variabile da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 per ogni singola infrazione contestata. La stima dell'ammontare della penale, in relazione alla gravità della violazione, è rimessa alla piena discrezionalità del RUP/DEC. Sono soggette all'applicazione di penalità non soltanto le violazioni del presente contratto ma anche il mancato rispetto da parte della ditta degli impegni assunti in sede di formulazione dell'offerta tecnica e che hanno dato luogo all'assegnazione di punteggio sul piano qualitativo.

Qualora la ditta, nell'arco di un anno, per tre volte anche non consecutive, non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nel presente contratto ovvero si accertassero dichiarazioni mendaci da parte della ditta, sarà facoltà della committente di rescindere in qualsiasi momento il contratto d'appalto, incamerando l'intera cauzione versata fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito. In tale circostanza sarà comunque obbligo della ditta di garantire la continuità al servizio per il tempo necessario a consentire la sostituzione della stessa.

Le somme dovute per applicazione di penalità saranno decurtate direttamente dal RUP all'atto della liquidazione della fattura emessa in data immediatamente successiva all'applicazione della penalità. Nel caso in cui la Ditta non fornisca con prontezza, tutte le informazioni, tutti i dati, statistici e di attività, relativi al servizio, necessari all'Azienda, al fine di monitorare le attività di cui al presente contratto in ossequio agli indicatori regionali di riferimento, comporterà, previa diffida ad adempiere da

parte dell'Azienda e con assegnazione di un termine non superiore a 15 giorni, la sospensione parziale dei pagamenti dei corrispettivi periodici da parte dell'Azienda Sanitaria.

Art. 20 -Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto di cui all'articolo 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della suindicata legge la Ditta si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, *l'Azienda Sanitaria*, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* a mezzo PEC o con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il CIG relativo al servizio oggetto del presente contratto è il seguente: _____

Art. 21 -Fatturazioni e modalità di pagamento

Le fatture, intestate all'Azienda Sanitaria dovranno essere emesse mensilmente in formato elettronico e dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi:

- 1) indicazione dettagliata del servizio;
- 2) indicazione del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
- 3) Identificativo dell'ordine NSO (ID), da riportare nel campo 2.1.2.2 < IDDocumento>;
- 4) Data di emissione dell'ordine NSO (IssueDate), da riportare nel campo 2.1.2.3 ;
- 5) Identificativo del soggetto che ha emesso l'ordine (EndpointID), da riportare nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere #, senza interposizione di spazi;
- 6) indicazione del CIG e del codice IPA dell'Azienda.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà la liquidazione delle fatture, che verranno restituite al fornitore stesso.

In allegato alle fatture dovrà essere prodotto l'elenco contenete: il numero e le ore di prestazioni effettuate dalle varie figure professionali e le sedi distrettuali nelle quali sono state effettuate.

Le fatture verranno liquidate dall' Azienda Sanitaria previa certificazione da parte del Responsabile del Servizio circa la regolarità delle prestazioni svolte, sulla base dei controlli e dei riscontri di competenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura del servizio e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria si riserva, prima della stipulazione del contratto, di negoziare con la Ditta, in deroga al citato D.Lgs 231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento, ed il riconoscimento degli interessi legali al saggio di cui all'art.1284 del Codice Civile, dopo la scadenza del termine di cui sopra e fino alla data di emissione del mandato.”

Art. 22 - Cessione dei crediti

È esclusa, ai sensi dell'art. 1260 c.2 del Codice Civile, la cessione dei crediti derivanti dal contratto. Nel caso di cessione di credito, il *Fornitore* potrà essere ritenuto inadempiente anche ai fini dell'eventuale rescissione del contratto.

Art. 23 - Subappalto

Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto dell'Azienda Sanitaria. L'Azienda Sanitaria provvederà a corrispondere gli importi della fornitura/servizi subappaltati esclusivamente al Fornitore. Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, il Fornitore dovrà rispondere, sia verso l'Azienda Sanitaria, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del capitolato di gara compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi l'Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto.

Il Fornitore, il subappaltatore ed i sub-contraenti devono assicurare, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche. L'Azienda Sanitaria non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo. La richiesta di subappalto dovrà essere sempre accompagnata dalla documentazione atta a dimostrare le capacità tecniche del subappaltatore. L'autorizzazione al subappalto da parte della Azienda committente non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali dell'Appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Azienda committente medesimo e dei terzi, delle prestazioni subappaltate. Qualora,

durante l'esecuzione dell'affidamento di cui sopra ed in qualsiasi momento, l'Azienda accerti che il subappaltatore è inadempiente, l'Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, deve prendere immediate misure per la risoluzione del relativo subappalto e per l'allontanamento dalla commessa del subappaltatore medesimo. La risoluzione del subappalto non dà diritto alcuno all'Appaltatore di pretendere dall'Azienda committente indennizzi, risarcimenti di danno o lo spostamento dei termini previsti per lo svolgimento del servizio. Per la disciplina del subappalto si farà riferimento alle leggi e normative tempo per tempo vigenti. La Ditta resta in ogni caso responsabile nei confronti della Azienda per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l'Azienda da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione della fornitura o servizi subappaltati.

Art. 24 - Divieto di cessione del contratto attuativo

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e fatto salvo quanto previsto dall'art 120 comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 36/2023 il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto a terzi.

Art. 25 - Vicende soggettive dell'esecuzione del contratto

Per le vicende soggettive del *Fornitore*, quale esecutore del contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'art. 120 del Codice.

In caso di cessioni di azienda o di ramo d'azienda o di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'ASP, il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, deve:

- a. procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- b. documentare il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione previsti dal Codice. Nei 60 giorni successivi, l'Azienda Sanitaria può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui D.lgs. n.159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale, decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Azienda Sanitaria, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Art. 26 -Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto negli articoli precedenti l'Azienda si riserva di risolvere il contratto nei casi meglio esplicitati nell'art._del Capitolato Speciale

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione

delle prestazioni quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione.

Art. 27 - Risarcimento danni ed esonero responsabilità

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ai dipendenti della Ditta e a persone terze per infortuni che possano verificarsi in dipendenza della fornitura appaltata, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta è ritenuta responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo causato dal proprio personale che cagioni danni a terzi o a cose di terzi, impegnandosi al relativo risarcimento.

L'appaltatore si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti disposizioni normative in relazione alle prestazioni erogate, sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione che il personale dipendente.

Art. 28 - Sciopero

La Fornitura oggetto del contratto rappresenta una Fornitura di "pubblica utilità", pertanto, la C.A. per nessuna ragione può non eseguirla in tutto o in parte. Qualora ciò si verificasse, l'Azienda può procedere alla risoluzione del contratto in danno della stessa. L'interruzione ingiustificata della Fornitura comporta responsabilità penale ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, ed è qualificata come possibile causa di risoluzione contrattuale in danno alla Ditta medesima.

Le mancate prestazioni contrattuali sono, quindi, quantificate dall'Azienda che provvede alla conseguente rideterminazione del primo importo in scadenza.

Art. 29 - Recesso

L'Azienda Sanitaria ha diritto, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello Nazionale sia Regionale in materia di competenza e modalità di erogazione del servizio oggetto del presente contratto;
- reiterati inadempimenti del *Fornitore*;
- di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera a mezzo P.E.C. Il *Fornitore* dovrà comunque, se richiesto dall'ASP, proseguire il servizio la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'ASP medesima, provocare danno alla stessa.

In caso di recesso dell'Azienda Sanitaria, il *Fornitore* ha diritto al pagamento della fornitura effettuato, purché eseguito correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni

contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il responsabile tecnico del *Fornitore* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Azienda Sanitaria ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Nel caso in cui il *Fornitore* dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Azienda Sanitaria sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fidejussoria versata a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre Ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull'importo dovutole per i servizi già effettuati.

Art.30 -Clausola risolutiva

L'Azienda si impegna ad avvalersi della Clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 cc ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater cp 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art.32 del DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014.

Art. 31 - Ricorso a prestazione di terzi

In ogni caso di inadempimento contrattuale, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di rivolgersi presso terzi, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente contratto. L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato al *Fornitore*.

Art. 32 - Piano anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 30/03/2001, n. 165, aggiornato con D.Lgs 25/05/2017, n. 75, il *Fornitore* attesta di non aver conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria nei loro confronti per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto.

Art. 33 - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di _____ (Foro esclusivo, con rinuncia espressa ad altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.) con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 34 - Trattamento dei dati

Il *Fornitore* ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. Il *Fornitore* è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'*Azienda Sanitaria* ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Reg. 2016/679/UE, al D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e al Documento Programmatico dei dati adottato dall'*Azienda Sanitaria*.

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente contratto.

Art. 35 - Osservanza al Codice di Comportamento

Il *Fornitore* dichiara:

- di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'*Azienda Sanitaria*, emanato ai sensi del D.P.R. 16/04/2013, n. 62;
- di osservare le disposizioni in esso contenute;
- di essere consapevole che, in caso di violazione dei doveri contenuti nello stesso, l'affidamento sarà risolto.

Art.36 - Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente scrittura privata non autenticata, immediatamente impegnativa per le parti, relativa a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Tutte le spese relative alla presente scrittura privata

(imposta di bollo ed eventuali diritti di segreteria inclusi), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico del *Fornitore* senza diritto a rivalsa.

Art. 37 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto attuativo si rinvia all'articolato normativo previsto dal Decreto Legislativo n. 36/2023, alle norme di legge statali e regionali vigenti in materia per quanto applicabili. Ogni riferimento all'Azienda Sanitaria nel presente contratto, relativamente alla gestione del contratto e rapporti con il *Fornitore*, si intende riferito al DEC, come in atti individuato. In caso le norme del presente contratto risultino in contrasto con quelle indicate negli atti di gara, prevalgono queste ultime e comunque quelle ritenute valide dall'azienda Sanitaria. La presente scrittura privata costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano, con la sua sottoscrizione, di approvare specificatamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. La presente scrittura privata è redatta in modalità elettronica ai sensi della normativa vigente e sottoscritta dalle parti con firma digitale valida alla data di sottoscrizione e a norma di legge.

Ditta _____

Il legale rappresentante

Azienda Sanitaria _____

Il Direttore della U.O.C. _____

Dr. _____

Il sottoscritto nella qualità di legale rappresentante della Ditta dichiara di avere _____

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la Ditta dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole e condizioni di seguito elencate: _____

Per approvazione espressa:

Ditta

Il Legale Rappresentante